# FOGLIO INFORMATIVO n. 51

# MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE FONDO GARANZIA PMI L. 662/96

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.
Forma Giuridica: Società Per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)
Indirizzo Telematico: info@imprebanca.it
Sito Internet: www.imprebanca.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719
Codice ABI n. 03403
Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n. 1202384
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

## DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)
_____

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato
_____

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 7 pagine.

Data _____ (firma del cliente) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un finanziamento senza garanzia ipotecaria.
Di solito viene richiesto a supporto di investimenti in beni mobili o beni immateriali (invenzioni o opere d'ingegno).
Il cliente rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, interessi calcolati come riportato nella sezione condizioni economiche del presente foglio informativo.

### FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE

E' un finanziamento con piano di ammortamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI e dei professionisti iscritti ad ordini e associazioni professionali attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.
Esso è rivolto esclusivamente a clienti "non consumatori", che possono richiedere l'intervento del Fondo. In tal caso, la

Banca valuterà l'ammissibilità all'intervento di garanzia.
Il finanziamento è riservato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e ai professionisti iscritti ad Ordini o Associazioni professionali. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali, delle limitazioni territoriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it
La garanzia del "Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96" è prevista nelle misure percentuali disciplinate dal Fondo e comunque entro il massimale (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.
Il finanziamento può essere destinato a:

1. sostegno dei programmi d'investimento quali, ad esempio, investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
2. altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa, quali, ad esempio, liquidità aziendale.

## MUTUO A TASSO VARIABILE: CARATTERISTICHE E RISCHI

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.
Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi intende avvantaggiarsi di previste evoluzioni a lui favorevoli dell'andamento dei tassi di riferimento (sempre che ritenga di poter sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate nel caso contrario).

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

| | |
|---|---|
| Capitale Finanziato | 75.000,00 Euro |
| Periodicità rata | Mensile |
| Spese Istruttoria | 1.875,00 Euro |
| Imposta Sostitutiva | 187,50 Euro |
| Commissione Incasso rata | 2,50 Euro |
| Valore del Parametro (Euribor 1 mese/360 media mese precedente) | 2,340 % rilevato alla data del 01/03/2023 (quando negativo il tasso viene assunto pari a zero) |
| Spread | 9,00 % |
| Tasso Nominale | 11,340 % (+2,340% + 9,00%) |

| Durata Mesi | Tasso Nominale | TAEG | Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) |
|---|---|---|---|
| 36 Mesi | 11,34 % | 14,26 % | 11,96 % |
| 60 Mesi | 11,34 % | 13,50 % | 11,96 % |

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.
Nel TAEG possono essere ricompresi anche oneri (regolati direttamente dal cliente "Oneri Esterni") relativi a costi accessori (ad es. adesione a fondi garanzie, assicurazioni, perizia, compenso mediazione, etc.)

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da una azienda titolare di un mutuo.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre Condizioni

Economiche".
Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione).

| | VOCI | | COSTI |
|---|---|---|---|
| | Importo massimo finanziabile | | 3.000.000 EUR |
| | Durata totale finanziamento | | 120 mesi |
| TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | | Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi oltre spread della misura massima 9,00 % |
| | Parametro di indicizzazione | | Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile riferita al mese precedente uno, tre, sei mesi. |
| | Spread ammortamento | | 9,00 % |
| | Tasso di interesse di preammortamento | | Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi oltre spread della misura massima 9,00 % |
| | Tasso di mora | | Tasso del contratto + 2,00 % (e comunque nei limiti di legge). Se il tasso di mora come sopra determinato risulta pari o superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della Legge a 108/1996 ("Disposizioni in materia di usura"), si applicherà per ciascun trimestre solare durante il quale permane l'inadempimento il relativo tasso soglia. |
| SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | Percent. massima sull'erogato 2,00 %<br>Importo minimo 150,00 EUR<br>Modalita' di riscossione All'erogazione |
| | Spese per la gestione del rapporto | Commissione di incasso rata | 2,50 EUR |
| | | Spese di invio lettere di sollecito | 2,40 EUR |
| | | Spese per estinzione anticipata del capitale rimborsato | in percentuale 1,20 % |
| Piano di Ammortamento | Descrizione algoritmo piano ammortamento | | PIANO CLIENTE ITALIANO (QUOTE CAP. COSTANTI) |
| | Tipologia di rata | | Variabile a capitale costante |
| | Periodicità delle rate | | Mensile/Trimestrale/Semestrale |

L'addebito delle rate in conto corrente con scadenza giorno festivo sarà anticipato al giorno lavorativo antecedente

fermo restando la valuta di addebito che rimane pari alla scadenza.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|---|
| **Altre spese da sostenere** | |
| Imposta sostitutiva | Come prevista per legge |
| **Tempi di erogazione** | |
| Durata dell'istruttoria | Tempo massimo 30 giorni in presenza di tutta la documentazione richiesta. |
| Disponibilità dell'importo | Massimo 30 giorni tra la stipula del contratto e l'effettiva messa a disposizione della somma, dietro consegna alla banca della necessaria documentazione notarile. |
| **Altro** | |
| Metodo di calcolo degli interessi debitori e creditori | Anno civile gg 365 |

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

### Modalità di rilevazione e di aggiornamento

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile, riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato, di norma, sul "Il Sole 24 Ore" (colonna "Tasso 360" de "Il Sole 24 Ore") per valuta data riferita al mese precedente rispetto a quello in cui il mutuo è erogato. Qualora i tassi dovessero essere collegati ad un parametro di indicizzazione, ove quest'ultimo, dovesse risultare negativo, il medesimo sarà assunto pari a zero.
L'indice di riferimento è rilevato quotidianamente sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".

Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (http://www.emmi-benchmarks.eu/).

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione indici di riferimento) - sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice -, pubblicato sul sito internet della Banca (https://www.imprebanca.it/site/home/trasparenza.html), al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

### Ultime Rilevazioni

| Data di decorrenza parametro di riferimento | Media Mensile Euribor 360 1 Mese | Media Mensile Euribor 360 3 Mesi | Media Mensile Euribor 360 6 Mesi |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2,121% | 2,335% | 2,590% |
| 01/08/2026 | 2,214% | 2,412% | 2,637% |
| 01/09/2026 | 2,215% | 2,503% | 2,706% |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Tasso interesse applicato | Durata finanziamento (anni) | Importo rata mensile (x 100.000 euro di capitale) | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)(**) |
|---|---|---|---|---|
| 11,2150 % | 05 | Eur 2.590,95 | Eur 2.320,86 | Eur 2.123,60 |
| 11,2150 % | 10 | Eur 1.757,61 | Eur 1.704,77 | Eur 1.441,75 |

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
(**) Qualora i tassi dovessero essere collegati ad un parametro di indicizzazione, ove quest'ultimo, dovesse risultare negativo, il medesimo sarà assunto pari a zero.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.imprebanca.it

# ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

## Recesso dal contratto

Il cliente, ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a condizione che:

A) siano rimborsate alla Banca tutte le somme alla stessa dovute in linea capitale e interessi, ivi inclusi quelli moratori, nonché tutte le somme ulteriori di cui questa fosse creditrice;

B) sia corrisposta alla Banca una commissione omnicomprensiva pari al 1,20% del capitale restituito anticipatamente.

Inoltre il cliente ha facoltà di effettuare rimborsi anticipati parziali; anche in questo caso il cliente deve corrispondere alla Banca la commissione di cui alla precedente lettera b)
Ad esempio:
capitale restituito anticipatamente Euro 10.000,00 (diecimila/00) e commissione del 1,20%:
10.000,00 * 1,20% = Euro 120,00

## Tempi massimi di chiusura del rapporto

10 giorni lavorativi.

## Portabilità del mutuo

Ai sensi dell'art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di mutuo concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per rimborsare il mutuo, ottenga un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del mutuo originario.

## Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, nonché negli altri casi previsti dal capitolato, la Banca avrà la facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il contratto: in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. In tali ipotesi il mutuatario è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663) che risponde entro 15 giornate operative dal ricevimento per i servizi di pagamento ed entro 60 giorni per gli altri servizi bancari e finanziari.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i citati termini, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).

## GLOSSARIO

| | |
|---|---|
| Imposta sostitutiva | Imposta generalmente pari allo 0,25% della somma erogata. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Piano di ammortamento "italiano" | Il piano di ammortamento italiano prevede rate tendenzialmente decrescenti, in quanto composte da quote capitali costanti e quote interessi decrescenti. |
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |